



**Città di Somma Lombardo**  
**Provincia di Varese**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 63 del 15 ottobre 2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 66 del 29 novembre 2013,  
pubblicata all'Albo Pretorio dal 23 dicembre al 7 gennaio 2014

Regolamento ripubblicato all'Albo in data 10 gennaio 2014

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ED ATTIVITA' DEL SINDACO DEI RAGAZZI**

### *Premessa*

Nel rispetto di principi e metodi sanciti da

- ◆ Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989, ratificata con legge n.176/91, che agli artt. 12,13 e 14 espressamente riconosce ai fanciulli capacità di discernimento in relazione all'età ed al grado di maturità, diritti e libertà di pensiero, espressione, coscienza e religione, da garantire in ogni forma, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge per tutti i cittadini ai fini del mantenimento della sicurezza e ordine pubblico, della sanità e moralità pubbliche, delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo
  
- ◆ Legge 285/97 "Promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" che espressamente prevede l'attivazione di misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa, attraverso azioni positive atte a favorire
  - l'esercizio dei diritti civili fondamentali;
  - il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori;
  - lo sviluppo del benessere e della qualità della vita;
  - la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche
  
- ◆ Statuto del Comune di Somma Lombardo, che contempla il diritto/dovere di partecipazione e la promozione e diffusione di una cultura basata sui principi di: giustizia, solidarietà, tolleranza e pace"

il Comune di Somma Lombardo istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Ragazze

### **ART 1. FINALITA'**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.RR.) costituisce una modalità educativa che permette ai ragazzi di confrontarsi per ricercare soluzioni che soddisfino le esigenze della collettività di cui fanno parte, rendendo in tal modo effettiva la pratica della partecipazione attraverso l'espressione delle proprie idee, esigenze e desideri, nell'esercizio consapevole dei propri diritti

Le modalità di elezione e funzionamento sono disciplinate dal presente regolamento; l'interlocutore privilegiato è costituito dal Sindaco del Comune nella sua qualità di difensore ideale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

### **ART 2. - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale dei Ragazzi sono organismi rappresentativi della realtà dei giovani frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
2. Detti organismi si fanno promotori di iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione; possono manifestare le loro opinioni, proposte e richieste direttamente al Sindaco del Comune che provvederà annualmente ad organizzare un Consiglio Comunale aperto ai ragazzi e alle ragazze per discutere temi di loro interesse
3. Rimangono in carica due anni scolastici e, qualora nel corso del mandato vengano meno le condizioni per il loro funzionamento, si procederà a nuove elezioni.
4. Il Comune fornirà al Consiglio dei ragazzi tutte le informazioni e la collaborazione alle loro richieste
5. Il Sindaco, l'assessore o il consigliere del CCR che si rendesse colpevole di gravi infrazioni al regolamento alunni e a cui siano comminati provvedimenti disciplinari di sospensione dalle lezioni, decade automaticamente e viene sostituito come segue:
  - Sindaco: dall'assessore più anziano/a;

- Assessore: dal/la sostituto/a scelto/a dal Sindaco;
- Consigliere: dal/la primo/a dei non eletto/a della medesima lista.

### **ART. 3 - GIUNTA E CONSIGLIO DEI RAGAZZI**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto dal Sindaco e dai 12 consiglieri che abbiano conseguito il maggior numero di voti, tra i candidati delle varie liste. La Giunta dei ragazzi è composta dal Sindaco e da due Assessori da lui scelti **tra l'intera popolazione scolastica** (alunni di classe 5<sup>^</sup> relativamente alla scuola primaria e alunni di classe 1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup> per la scuola secondaria di primo grado”).

### **ART. 4 - ATTIVITA' DEL SINDACO DEI RAGAZZI**

1. Il Sindaco attua il programma proposto nella presentazione della propria candidatura, è diretto responsabile della sua realizzazione ed è coadiuvato da due assessori.
2. Il Sindaco risponde del suo operato al Consiglio, al quale presenterà annualmente una relazione sul lavoro svolto e il programma per l'anno corrente. Entrambi dovranno essere approvati dal Consiglio.
3. Il Sindaco collabora con la scuola, che mette a disposizione il necessario per l'espletamento della sua funzione; il Dirigente Scolastico, o suo delegato, costituisce il punto di riferimento del sindaco dei ragazzi.
4. Degli atti che il Sindaco emana in accordo con il Sindaco del Comune, si rende garante quest'ultimo.

### **ART. 5 - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI**

1. Ogni Consigliere può presentare al Sindaco, in forma scritta, prima della riunione del Consiglio dei ragazzi: richieste di informazioni, proposte di interventi, reclami, iniziative varie. Il Sindaco inserirà tali argomenti nell'ordine del giorno.
2. Il Sindaco ha l'obbligo di indire le riunioni, di fissare l'ordine del giorno, di condurre le discussioni e le votazioni; concede la parola e rispetta l'ordine degli interventi, assicurando il corretto svolgimento delle riunioni.
3. Le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta dei Ragazzi sono svolte da persona designata dal Sindaco che provvederà per la redazione dei verbali di ogni seduta e per la loro diffusione, entro dieci giorni dalla seduta.
4. Il Consiglio dei ragazzi non può deliberare se i Consiglieri presenti sono meno della metà (compreso il Sindaco); le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

### **ART. 6 - ATTIVITA' DELLA GIUNTA DEI RAGAZZI**

1. Compito della Giunta dei ragazzi è predisporre gli atti per lo svolgimento del Consiglio ed attuare le decisioni assunte dal medesimo.
2. Le riunioni saranno richieste dal Sindaco dei Ragazzi al Dirigente che concorderà la data degli incontri.
3. Le riunioni dovranno essere verbalizzate su apposito registro. I verbali verranno esposti all'albo della Scuola. Copia degli stessi sarà conservata all'Ufficio Scuola del Comune e dalla Scuola.
4. Se il Sindaco dei ragazzi, con comunicazione motivata, non si ritiene soddisfatto dell'operato di un suo Assessore, può revocare l'incarico.
5. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.

### **ART. 7 - ELETTORI ED ELEGGIBILI**

1. Possono essere eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere dei ragazzi tutti gli studenti delle classi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> delle Scuole Medie.
2. Il Sindaco ed il Consiglio dei ragazzi sono eletti dagli studenti che frequentano la classe 5<sup>^</sup> della scuola primaria” e la Scuola Media (1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup>)

## ART. 8 - MODELLO DI SCHEDA ELETTORALE

Esempio

Lista n. 1 Motto e Simbolo	Lista n. 2 Motto e Simbolo	Lista n. 3 Motto e Simbolo
SINDACO	SINDACO	SINDACO
CONSIGLIERE	CONSIGLIERE	CONSIGLIERE
“	“	“
“	“	“

## NORME TECNICHE PER L'ELEZIONE

### 1. DATA ELEZIONI

La data delle Elezioni del Sindaco e del Consiglio dei ragazzi è decisa di comune accordo dai Dirigenti scolastici o loro delegati con l'Amministrazione Comunale.

### 2. DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI ELETTORALI

Gli organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono la Commissione Elettorale e l'Ufficio Elettorale di Sezione.

I componenti dei suddetti organi sono designati dal Dirigente Scolastico nel cui plesso si svolgeranno le elezioni, su indicazione delle componenti rappresentate.

### 3. COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale ha funzioni preparatorie del procedimento elettorale ed esaurisce i suoi compiti il giorno prima delle elezioni.

- a) **20 giorni** prima della data fissata per le elezioni si costituisce la Commissione Elettorale composta da:
- ◆ Il Presidente coincidente preferibilmente con il docente referente del progetto”, scelto tra le Figure Strumentali
  - ◆ 1 Insegnante delle Scuole Medie
  - ◆ 1 Insegnante della Scuola Primaria
  - ◆ 1 Personale non docente
  - ◆ 2 Alunni
- b) **15 giorni** prima della data fissata per le elezioni devono essere presentate al Presidente della Commissione le candidature alla carica di Sindaco:
- ◆ Programma
  - ◆ Motto e Simbolo
  - ◆ Lista di consiglieri (minimo 8, massimo 12 candidature)
- c) Il dirigente scolastico riserverà apposito spazio all'interno delle scuole per l'affissione e la pubblicità elettorale”;

### 4. UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

L'Ufficio Elettorale di Sezione ha compiti di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di procedere alla proclamazione del risultato.

L'Ufficio Elettorale di Sezione viene nominato dal Dirigente del Plesso presso il quale si tengono le elezioni e può articolarsi in più seggi temporanei insediati nei vari plessi coinvolti ed è costituito da:

- ◆ 1 Presidente (Insegnante)
- ◆ 1 Vicepresidente (Insegnante)
- ◆ 1 Segretario (alunno di 3<sup>^</sup> Media)
- ◆ 2 Scrutatori (2 alunni di Scuola Media)

I seggi itineranti sono composti da 1 docente con funzione di Vicepresidente e da 1 scrutatore, con funzioni temporanee di segretario.

L'Ufficio viene insediato alle ore 8.30 del giorno stabilità per le elezioni. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 9.30 e si concluderanno alle ore 12.30.

## **5. MODALITA' DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI**

### **SINDACO**

Tutti gli alunni di 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> Media possono candidarsi alla carica di Sindaco. Ogni candidatura dovrà essere sostenuta dalla candidatura di un minimo di 8 a un massimo di 12 Consiglieri. Il candidato Sindaco deve presentare il proprio programma e può indicare i suoi due possibili Assessori.

Ogni lista dovrà essere sottoscritta da non meno di 50 presentatori che non siano candidati della lista di riferimento.

### **ESPRESSIONE DEL VOTO**

Motti e Simboli delle candidature presentate non devono riprendere simbologie e sigle di partiti o movimenti politici o sindacali. Non è ammesso il voto disgiunto per Sindaco e/o Consiglieri di liste differenti: in questo caso la scheda sarà considerata nulla e i voti non attribuiti.

### **CONSIGLIERI**

Saranno eletti 12 Consiglieri. Dei 12 seggi, n. 7 sono riservati ai candidati appartenenti alla lista del Sindaco eletto. I 5 seggi da assegnare alle liste non vincenti saranno distribuiti proporzionalmente in base ai voti conseguiti dalle singole liste, con priorità ai candidati Sindaci.

Il Consigliere che accetta l'incarico di Assessore sarà surrogato dal primo dei non eletti della propria lista, In caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere il proprio mandato, i Consiglieri saranno surrogati dal primo dei non eletti della propria lista.

#### **Si potrà votare:**

- solo il Sindaco
- il Sindaco ed un massimo di 2 Consiglieri della stessa lista

Nel caso si esprima la preferenza per 1 o 2 Consiglieri della stessa lista, il voto viene automaticamente attribuito al Sindaco di quella lista.

## **6. OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio da parte dell'Ufficio Elettorale di Sezione inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Saranno considerate nulle le schede che a giudizio del Presidente del seggio:

- ◆ conterranno segni di riconoscimento
- ◆ il voto espresso in modi diversi.

Verrà redatto apposito verbale al termine delle operazioni di voto e di scrutinio.

Tale verbale verrà consegnato al Dirigente Scolastico o suo delegato e al Comune.

Verrà eletto Sindaco il candidato a Sindaco che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati, si procede al ballottaggio.

## **7. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

L'Ufficio Elettorale di Sezione, al termine dello scrutinio, proclama gli eletti e procede alla trasmissione degli atti al Dirigente Scolastico e al Comune